

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 DEL 06-04-21

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA AL NUOVO
STATUTO DELLA SOCIETA' DEI TERZIERI MASSETANI APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Società dei Terzieri Massetani recentemente è diventata APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi del D. Lgs. 03/07/20217 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- ai sensi dell'art. 35 dello stesso Codice le Associazioni di Promozione Sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi;
- la Società dei Terzieri ha inviato all'Amministrazione il nuovo Statuto che riporta appunto la dicitura "Società dei Terzieri Massetani – APS – Associazione di Promozione Sociale;
- nella stessa nota la Società chiedeva all'Amministrazione Comunale di esaminare alcuni articoli che riguardano il Comune;

Dato atto che il nuovo Statuto della Società dei Terzieri prevede:

- all'art. 8 "Del Magistrato", comma 8.9: tra i membri di diritto del Magistrato vi è il Sindaco del Comune di Massa Marittima in qualità di Deputato Comunale Sindaco o un suo delegato;;
- all'art. 18 "Del Deputato del Comune":
 - 18.1 Il Sindaco quale Deputato del Comune rappresenta il Comune Massetano con diritto di voto. Il Sindaco può delegare un Assessore.
 - 18.2 Formula proposte per regolare, quando occorra, i rapporti tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale e riferisce al Consiglio Comunale le deliberazioni e le decisioni adottate quando ciò sia necessario e comunque opportuno.
 - 18.3 Decade con la decadenza del Consiglio Comunale da cui è eletto e rimane comunque in carica in rappresentanza del Comune fino alla nomina del successore che lo sostituisce di diritto.

Rilevato che:

- la Società dei Terzieri, fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1960, ha sempre previsto la presenza del Comune nel Magistrato non come uditore, ma come soggetto facente parte del Magistrato, l'organo esecutivo della Società e avente diritto di voto;
- sull'opportunità della presenza del Comune nella Società dei Terzieri ha discusso la conferenza dei capigruppo riunita il 5 marzo 2021 la quale si è dichiarata favorevole;
- in particolar modo, dalla riunione del 5 marzo è emerso quanto segue:
 - o pur ritenendo che il Comune debba astenersi dal far parte di organismi associativi, si ritiene che la Società dei Terzieri rappresenti un unicum nonostante nel Comune siano presenti altre società blasonate; se si vuole presentare Massa Marittima come città del Balestro, è opportuna la presenza dell'Amministrazione all'interno del Magistrato; si può pertanto ravvisare un legame tra la Società dei Terzieri e il Comune di Massa Marittima per la presenza di questo all'interno del Magistrato fin dalla sua fondazione e perché la Società è un'associazione che si occupa tra le altre cose di promozione turistica;

Dato atto che:

- il nuovo Statuto presentato dalla Società dei Terzieri è stato esaminato dagli uffici comunali i quali hanno ritenuto di apportare delle modifiche:

- all'art. 4, comma 4.1. hanno aggiunto le seguenti parole:

Il Comune di Massa Marittima, Ente rappresentate la Comunità, è fatto membro della Associazione per confermare il legame tra la Società dei Terzieri ed il popolo di Massa. Esso è rappresentato all'interno degli Organi dell'Associazione, in conformità al presente Statuto, dal Sindaco pro tempore o da un suo delegato;

- sono state esaminate anche alcune norme relative al patrimonio, in particolare all'art. 32 sono stati modificati i seguenti commi:

Sedi sociali -----

32.3 I locali adibiti a sede sociale, sia dell'Associazione che dei Terzieri sono dati in comodato dalla proprietà alla Associazione. I locali di proprietà comunale sono concessi in comodato dal Comune in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano la gestione dei beni pubblici.

32.4 L'Associazione può concedere pro tempore in comodato o subcomodato a norma degli articoli 1803 del Codice civile e seguenti, gli immobili ai singoli Terzieri che si impegnano a custodire e conservare i locali concessi dal comodante con la diligenza prevista dall'art. 1804 del Codice civile al fine di non pregiudicarne l'uso. I Terzieri si impegnano altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinato.

----- Campi di tiro -----

32.10 I terreni adibiti a campo di tiro per gli allenamenti sono concessi dalla proprietà alla Associazione. I beni di proprietà comunale sono concessi in comodato in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico relativi alla gestione dei beni pubblici.

32.11 L'Associazione può concedere pro tempore in comodato o subcomodato a norma degli articoli 1803 del Codice civile e seguenti, i terreni ai singoli Terzieri che si impegnano a custodire e conservare il terreno concesso dal comodante con la diligenza prevista dall'art. 1804 del Codice civile al fine di non pregiudicarne l'uso. I Terzieri si impegnano altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinato.

- l'art. 37 è stato modificato come segue:

37.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

37.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Visto il nuovo Statuto della Società dei Terzieri che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche sopra riportate;

Ritenuto di approvare gli articoli che riguardano la presenza del Deputato del Comune all'interno del Magistrato e di aderire, pertanto, al nuovo Statuto della Società dei Terzieri – APS – Associazione di Promozione Sociale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, i pareri:

- di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 1 Segreteria e Affari Generali;
- di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata e Patrimonio per i riflessi che l'approvazione della partecipazione alla Società dei Terzieri assume

per l'Ente in relazione alla possibilità di messa a disposizione del proprio patrimonio per finalità di rilievo sociale;

- del parere contabile del Responsabile del Settore 2 Servizi Finanziari;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;

Con voti _____ resi dai n. _____ Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di aderire al nuovo Statuto della Società dei Terzieri– APS – Associazione di Promozione Sociale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di condividere la presenza dell'Amministrazione Comunale all'interno del Magistrato della Società ai sensi degli art. 8 e 18 del nuovo Statuto come riportati in premessa;
- 3) di confermare le norme relative ai beni patrimoniali di cui agli artt. 32 e 37 secondo le modifiche riportate in premessa;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Società dei Terzieri Massetani;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione che dà il seguente risultato:.....

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA AL NUOVO
STATUTO DELLA SOCIETA' DEI TERZIERI MASSETANI APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO